

Indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e s.m.i, che tengano conto delle disposizioni recate dall'articolo 57 commi 3 e 3 bis del decreto legge n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, dall'articolo 1, commi da 951 a 953 della legge n. 178 del 2020 e da ultimo dal decreto legge n. 183 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, articolo 1, commi 7-bis e 8.

Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, l'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020, come modificato dalla legge di bilancio n. 178 del 2020, ma senza tener conto delle ulteriori modifiche introdotte dal decreto-legge n. 183 del 2020, ha previsto che: le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Per le assunzioni di tale personale, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017.
- b) possono riservare, al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi prevedendo altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso gli stessi enti con contratti di somministrazione e lavoro.

I costi delle assunzioni di cui alle precitate lettere a) e b) possono concorrere al riparto delle risorse finanziate con il comma 3 bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020, che prevede sia la quantificazione dello specifico fondo all'uopo istituito a decorrere dall'anno 2020 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che le modalità di partecipazione al relativo riparto, prevedendo, al riguardo, la formulazione di specifica istanza la quale, per quanto fissato dal comma 952, sempre dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, deve essere presentata entro il 31 marzo 2021 per essere stato prorogato, a tale data, il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

L'istanza, come peraltro espressamente previsto dallo stesso comma 3-bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020, deve contenere le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, ed è finalizzata al riparto delle risorse stanziato, a cui si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Peraltro si ricorda che, a norma del comma 3-septies, del più volte citato articolo 57, a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto

finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 183 del 2020 sono state apportate modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, destinate ad incidere sui requisiti di stabilizzazione recati dall'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020.

In buona sostanza, il termine inizialmente previsto per la maturazione dei requisiti di stabilizzazione e per l'ultimazione delle relative procedure fissato al 31 dicembre 2020 è stato posticipato al 31 dicembre 2021 (modifiche alla lettera c) del comma 1, alinea e lettera b) del comma 2, e comma 3, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2017).

Ciò comporta che alla lettera b) come sopra declinata, e cioè alla possibilità di riservare il 50% dei posti banditi da ciascuna amministrazione agli aventi titolo alla stabilizzazione che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021, si affianca la possibilità di assumere gli stessi soggetti a tempo indeterminato con le procedure di cui alla lettera a), sempre come sopra declinato, e cioè con la procedura di cui al comma 1, dell'articolo 20, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Ovviamente, la scelta della modalità di assunzione è rimessa alle valutazioni del singolo ente, fermo restando che indipendentemente dalla scelta, rimane impregiudicato il diritto dello stesso ente di indicare le unità e il relativo costo ai fini del concorso del riparto delle risorse finanziarie stanziato dal comma 3-bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020.

Le predette assunzioni devono essere effettuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ovviamente deve essere indicata la relativa copertura finanziaria.

Ciò comporta che ogni ente, qualora intenda procedere alle relative assunzioni, prima dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020, e dunque prima di avere contezza della effettiva copertura del relativo costo a carico del fondo di cui allo stesso comma, deve trovare la copertura della spesa nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e dovrà poter computare la stessa:

- 1) per i Comuni, nell'ambito dei parametri di cui al DM 17 marzo 2020 con il quale sono state definite le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato degli stessi enti;
- 2) per le Province, perlomeno nelle more dell'emanazione del DPC attuativo dell'articolo 33, comma 1-bis del decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, nel rispetto del regime assunzionale previsto ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 205/2017 e art. 1, comma 889, della legge 145/2018 (cfr. delibera Corte dei Conti Lombardia n. 124 del 23 settembre 2020).

Si evidenzia inoltre come l'articolo 1, comma 953, della legge n. 178 del 2020 abbia previsto un'ulteriore casistica e cioè la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel comma 3, dell'articolo 57 precitato, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1 e cioè due anni di rapporto di lavoro a tempo determinato e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.

In tale ipotesi, le assunzioni sono realizzate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e senza oneri a carico dello Stato, e per esse si applica il comma 11-bis dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 consentendo di concludere le procedure di stabilizzazione nel più ampio termine temporale del 31 dicembre 2022. L'esclusione però di oneri a carico dello Stato per tali fattispecie di stabilizzazioni, porta ad escludere, per le stesse, l'accesso al Fondo di cui al comma 3bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020, e dunque la sterilizzazione della relativa spesa ai fini della determinazione dei regimi assunzionali prescritti per tipologia di ente.

La previsione di tale possibilità ha evidentemente carattere meramente ricognitivo delle disposizioni vigenti, posto che la stessa, per come formulata, risulta di fatto superata dalle modifiche apportate dal decreto legge n. 183 del 2020, all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in quanto coloro che alla data del 31 dicembre 2020 avevano maturato due anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e precedentemente dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa matureranno, se in servizio, tre anni di rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2021.

Tutto quanto premesso, si rappresenta, aggiuntivamente, che nel computo dell'anzianità di servizio utile al fine della stabilizzazione andrebbero sommati i periodi maturati in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni della stessa area professionale/categoria contrattuale, anche maturati presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede alla stabilizzazione (punto 3.2.1., 1 lettera b) della circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) purché nell'ambito degli enti individuati dal comma 3, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020.

Tuttavia, si consiglia, dandone però specifica evidenza, di inserire all'interno di quelle da valorizzare, anche le unità di personale che hanno maturato periodi di servizio in categorie contrattuali diverse; ciò al fine di non pregiudicarsi il concorso al riparto delle risorse finanziarie appositamente stanziato.

Nel computo del periodo di lavoro maturato ai fini della stabilizzazione sono invece esclusi i servizi prestati:

- negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici secondo gli ordinamenti vigenti e in particolare quelli prestati in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Tra le unità di personale da stabilizzare non vanno poi inserite le unità di personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale la cui durata dei relativi rapporti di lavoro, a norma del comma 1-bis, dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, è stata incrementata con oneri a carico delle risorse stanziato dalla stessa disposizione di legge.

Al riguardo si rappresenta che il Consiglio di Stato ha più volte affermato (tra le tante Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 16/01/2020) 03-02-2020, n. 8729) che: *“ la partecipazione alla procedura di stabilizzazione di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione entra in contraddizione con la "ratio" della norma, alterandone il carattere speciale di reclutamento ristretto alla platea dei dipendenti in servizio "precari", in quanto titolari di contratti a tempo determinato (v. Corte Appello Bari, sez. lav., 05/10/2018, n. 1695 e Tar Bari, sez. II, 16/05/2012, n. 938) ”* e che *l'estensione della procedura di stabilizzazione oltre il suo tipico e tassativo ambito elettivo non ha conseguenze neutre, ma presenta effetti sistematici non irrilevanti, in quanto ha come conseguenza strutturale e primaria quella di restringere la regola concorsuale; e, come effetto secondario, quello di pregiudicare le aspirazioni di quanti, proprio tramite il concorso, potrebbero legittimamente aspirare alla occupazione dei posti vacanti. ”*

Si ricorda infine la necessità che ciascun ente provveda a formulare nuova specifica istanza per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni tutte citate, sostitutiva di quella già presentata, entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021, al Dipartimento della Funzione Pubblica all'indirizzo pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

L'istanza dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Ente.

**Il Dirigente
(Dott.ssa Daniela Del Bello)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa